



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)


PG-05 GESTIONE DPI
Rev.00 del 01.08.2022

PG-05 GESTIONE DPI

Consente al Datore di Lavoro di predisporre efficaci strumenti per la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nonché definire compiti, competenze e criteri per l'individuazione e la scelta degli stessi, nonché la loro gestione (approvvigionamento, conservazione, dotazione, manutenzione, controlli sul corretto utilizzo). L'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori all'utilizzo.

INDICE

1.	Scopo e campo di applicazione	2
2.	Riferimenti normativi	2
3.	Definizioni	2
4.	Compiti e Responsabilità.....	2
5.	Categorie e caratteristiche dei DPI	4
5.1.	DPI di Ia Categoria	5
5.2.	DPI di IIIa Categoria	5
5.3.	DPI di IIa Categoria:	5
6.	Certificazione dei DPI	6
7.	Modalità Operative	6
7.1.	Scelta e Adozione dei DPI	6
7.2.	Formazione specifica e addestramento all'uso	7
7.3.	Assegnazione e consegna i DPI.....	7
7.4.	Pulizia, manutenzione e verifica dei DPI	8
7.5.	Verifica sull'appropriatezza e sull'utilizzo	8
7.6.	Aggiornamento e monitoraggio	8

	NOMINATIVO		
REDAZIONE	S.P.P.		
VERIFICA	RSGSL		
APPROVAZIONE	DATORE DI LAVORO		



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-05 GESTIONE DPI
Rev.00 del 01.08.2022

1. Scopo e campo di applicazione

Questo documento viene predisposto allo scopo di consentire al Datore di Lavoro, di predisporre efficaci strumenti per la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nonché definire compiti, competenze e criteri per:

- L'individuazione e la scelta degli stessi, da assegnare ai lavoratori a seguito della valutazione dei rischi allo scopo di proteggerli durante l'attività lavorativa;
- La loro gestione (approvvigionamento, conservazione, dotazione, manutenzione, controlli sul corretto utilizzo);
- L'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori all'utilizzo

2. Riferimenti normativi

- D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (19G00023) (GU Serie Generale n.59 del 11-03-2019);
- REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
- D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e smi.
- D.Lgs. 4 dicembre 1992, n.475 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale" e smi.
- D.M. del 02 maggio 2001 "Criteri per l'individuazione e l'uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI)."
- Circolare n° 34 del 29/04/1999 "Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale".
- Circolare n. 759470 del 22/05/2000 "Indicazioni per la commercializzazione di maschere di protezione delle vie respiratorie nel quadro della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai "Dispositivi di protezione individuale" modificata dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE".
- UNI 10913:2001: Dispositivi di protezione individuale - Linee guida per la redazione della nota informativa

3. Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

- a) Dispositivo di Protezione Individuale (DPI):
"... qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" ai sensi dell'art.74 D.Lgs. 81/2008:
- b) Nota informativa del fabbricante: Documento che accompagna obbligatoriamente il DPI immesso sul mercato e che deve contenere tutti gli elementi necessari per il suo corretto uso, per una corretta manutenzione e conservazione e per espletare tutte le azioni relative alla gestione del dispositivo, comprese le istruzioni per una corretta informazione, formazione e addestramento.
- c) Sono esclusi gli indumenti di lavoro.

4. Compiti e Responsabilità

I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono:

- Redazione: SPP e Medici Competenti
- Approvazione: Datore di lavoro/Direttore Generale
- Attuazione: tutte le figure aziendali.

Il RSPP riepilogando i compiti e le responsabilità dei vari soggetti che intervengono nella gestione dei DPI promuove l'attuazione della procedura unitamente alle altre figure preposte in Azienda (dirigenti, preposti, SPP, Medico Competente, RLS, consulenti esterni); mentre il Datore di Lavoro/Direttore Generale si adopera per favorirne l'applicazione.



**SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)**

PG-05 GESTIONE DPI
Rev.00 del 01.08.2022

In modo più dettagliato:

RUOLO/STRUTTURA AZIENDALE	RESPONSABILITÀ E COMPETENZE
Datore di Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Approvazione della Procedura; • Promuove l'applicazione della procedura
RSPP	<ul style="list-style-type: none"> • Definisce le specifiche tecniche dei DPI; • Collabora con il DDL per l'attività di formazione/informazione e addestramento sui DPI per quanto di competenza; • Sottopone all'esame dei partecipanti alla riunione periodica i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI.
MC	<ul style="list-style-type: none"> • Formula giudizi di idoneità tenendo in considerazione la dotazione dei DPI prevista per mansione e segnalando eventuali controindicazioni all'impiego o necessità di adozione di particolari DPI; • Collabora ai corsi di informazione, formazione e addestramento in merito all'uso dei DPI
DDL e Dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> • Collabora con il RSPP e i Medici Competenti nella scelta dei DPI; • Cura il processo di messa a disposizione dei DPI ai lavoratori impartendo indicazioni per la richiesta, arrivo, consegna, mantenimento, e sostituzione; • Cura la informazione sull'uso dei DPI; in collaborazione con il SPP. • Esige che i DPI messi a disposizione vengano effettivamente utilizzati dai lavoratori.
Dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> • Sorveglia che tutto il processo di gestione dei DPI sia garantito; • Pianifica, in accordo con gli altri soggetti interessati, il fabbisogno annuale di DPI affinché la fornitura sia garantita in modo permanente e continuativa.
Preposto	<ul style="list-style-type: none"> • Collabora con il DDL e il Dirigente nella gestione dell'approvvigionamento; • Segnala al DDL e al Dirigente l'eventuale necessità di nuovi DPI; • Sovrintende e vigila sul rispetto dell'obbligo di utilizzo di DPI da parte dei lavoratori e in caso di persistenza nell'inosservanza informa il proprio responsabile.
RLS	<ul style="list-style-type: none"> • È consultato sui criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI
UOC Acquisizione Beni e Servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Acquista i DPI sulla base delle specifiche tecniche contenute nel DVR e su indicazione del RSPP • Acquista DPI speciali per particolari esigenze di singoli lavoratori previa consultazione del MC.

Lavoratori	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzano in modo appropriato i DPI messi a disposizione.• Partecipano ai programmi di informazione, formazione e addestramento organizzato dall'azienda nei casi ritenuti necessari;• Si attiene alle indicazioni contenute nella nota informativa del fabbricante e all'informazione e addestramento ricevuti.• Indossa sempre i DPI idonei al lavoro da compiere e osserva le disposizioni impartite dai propri superiori;• Utilizza e conserva con cura i DPI messi a disposizione, e si astiene dall'apportare di propria iniziativa alcun tipo di modifica agli stessi;• Segnala immediatamente ai propri superiori le deficienze, i difetti, gli inconvenienti e le scadenze di validità da esso riscontrato nei DPI ricevuti.
-------------------	---

5. Categorie e caratteristiche dei DPI

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono obbligatoriamente possedere specifiche caratteristiche necessarie per dimostrare la loro idoneità per l'impiego a cui sono destinati. Tra gli aspetti da prendere in considerazione non deve essere sottovalutato quello relativo alla accettabilità da parte dello stesso lavoratore (come richiesto dall'Art. 76 del D.Lgs. 81/2008 "requisiti dei DPI"), basilare ai fini dell'effettivo impiego degli stessi dispositivi. L'idoneità alla protezione dell'utilizzatore dai rischi per i quali è stato progettato il DPI è strettamente legata alle caratteristiche tecniche che lo stesso deve obbligatoriamente possedere per essere ritenuto tale. Sono caratteristiche che il fabbricante, in fase di progettazione, deve individuare e conferire al dispositivo sulla base delle regole fissate dal D.Lgs. 19/2019.

Il rispetto di tali requisiti avviene attraverso dichiarazioni, marcatura CE e certificazione CE da parte del fabbricante graduata a secondo la categoria del DPI. Se i "requisiti essenziali di salute e di sicurezza" sono prerogativa esclusiva del fabbricante, l'art. 76 del D.Lgs. 81/2008 (Requisiti dei DPI) attribuisce al datore di lavoro, attraverso, le varie figure aziendali, ai fini della determinazione della idoneità, il compito di verificare ulteriori requisiti.

Infatti, i DPI devono avere altresì le seguenti caratteristiche:

- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Per rispondere a tali caratteristiche i DPI devono possedere i seguenti requisiti:

REQUISITI FUNZIONALI

Le caratteristiche del dispositivo devono essere tali da:

- essere in grado di neutralizzare il rischio specifico, cioè il DPI deve essere concepito in modo da poter annullare o almeno ridurre il più possibile, la probabilità di infortunio per la parte protetta;
- non limitare le funzioni operative (deve essere progettato in modo che, pur mantenendo inalterate le caratteristiche protettive, vengano limitate il meno possibile le capacità lavorative);
- essere ben tollerato e accettato dal lavoratore e costruito in modo che in nessun caso possa essere fonte di disagio;
- essere resistente e duraturo;
- essere economico (nel limite del possibile).

REQUISITI DEI MANUFATTI

In aggiunta ai requisiti funzionali, il DPI deve rispondere alle seguenti esigenze:

- idoneità specifica all'uso cui sono destinati valutando la effettiva capacità protettiva nei confronti dei rischi da prevenire (criteri di efficacia);
- adattabilità alla persona, buona sopportabilità e confort, in modo da consentirne l'uso senza eccessivo disagio in relazione alle modalità e al tempo di impiego (criteri ergonomici);
- adeguata solidità e resistenza agli agenti specifici, alle sollecitazioni meccaniche, agli agenti corrosivi ecc. in relazione alle modalità di impiego (criteri di efficienza e di economia);

- semplicità di confezione e, più in generale, facilità di poter effettuare le operazioni di pulizia previste, la manutenzione e l'eventuale disinfezione o bonifica (criteri igienici e funzionali);
- assenza di elementi o parti che possano costituire pericolo per l'operatore;
- facilità di impiego (es. semplicità di indosso e rapidità nel toglierlo in caso di necessità);
- se del caso, colorazioni appropriate per una corretta identificazione o per evidenziare, per esempio, la presenza sul dispositivo di sostanze pericolose;
- foggia esteticamente gradevole e colori appropriati anche per ragioni di buona visibilità (ad esempio gli indumenti per gli operatori di squadre di emergenza) oppure per ottenere il massimo contrasto rispetto a sostanze nocive da cui ci si deve proteggere (criteri di migliore accettabilità e di funzionalità).

REQUISITI DEI MATERIALI

I materiali scelti per la costruzione dei DPI assumono un ruolo determinante ai fini dell'efficienza del dispositivo stesso. Il mantenimento delle caratteristiche di protezione può essere influenzato negativamente dalle condizioni ambientali particolari in cui il dispositivo è chiamato ad operare.

I materiali che vengono a trovarsi a diretto contatto con la epidermide devono avere compatibilità con la stessa.

Inoltre, devono essere meccanicamente resistenti a tutte le operazioni di manutenzione e sterilizzazione, se necessarie.

I DPI sono suddivisi in tre categorie:

5.1. DPI di la Categoria

Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progettare tali DPI il fabbricante deve presupporre che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi.

Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

- Azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- Rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
- Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- Urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- Azione lesiva dai raggi solari.

5.2. DPI di IIIa Categoria

Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

- Gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- Gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- I DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a 50°C;
- I DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- I DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzabili come isolanti per alte tensioni elettriche.

5.3. DPI di IIa Categoria:

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

6. Certificazione dei DPI

Certificazione DPI di prima categoria - Insieme alla compilazione del fascicolo tecnico che dimostra il conferimento dei pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza e alla nota informativa, è sufficiente che il fabbricante compili la dichiarazione di conformità nella forma prevista dal D.Lgs. 17/2019. Per questa categoria non è richiesto l'intervento di un Organismo di Controllo (Notificato) autorizzato e il rilascio da parte dello stesso di un attestato, come invece è necessario per i DPI di seconda e terza categoria.

Certificazione DPI seconda categoria - Per questa categoria è previsto il rilascio dell'Attestato di Certificazione CE di Tipo da parte di un Organismo di Controllo a tale scopo autorizzato.

Il fabbricante, oltre ad espletare le stesse pratiche previste per la prima categoria e compilare la dichiarazione di conformità sempre nella forma prevista nell'allegato VI del D.Lgs. 475/92, deve quindi identificare un Organismo di Controllo (Notificato) al quale rivolgersi per ottenere la certificazione CE.

L'Organismo di Controllo, per soddisfare la procedura prevista, verifica la regolarità di tutta la documentazione prodotta e si accerta dell'effettivo possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza del DPI attraverso le prove necessarie rilasciando, qualora l'esito sia positivo, regolare attestato di certificazione. Sul prodotto è riportato il marchio CE.

Certificazione DPI di terza categoria - Le procedure e le modalità seguite dall'Organismo di Controllo per il rilascio dell'Attestato di Certificazione CE sono le stesse previste per i DPI di seconda categoria.

La differenza consiste nel fatto che i DPI di terza categoria sono sottoposti, almeno una volta all'anno e a scelta del fabbricante, ad uno dei due seguenti sistemi di controllo:

- controllo del prodotto finito - Il fabbricante adotta le misure necessarie per garantire l'omogeneità della produzione e la corrispondenza dei DPI con il modello descritto nell'attestato di certificazione. L'Organismo di Controllo autorizzato accerta la conformità dei DPI ai requisiti del D.Lgs. 17/2019;
- controllo del sistema di qualità - Il fabbricante dispone di una struttura produttiva che ha ottenuto il riconoscimento di sistema di qualità da parte di un organismo di controllo autorizzato.

Sul prodotto è riportato il marchio CE, il n° del modello descritto nell'attestato di certificazione e il nome dell'organismo di Controllo

Nota informativa (o Istruzioni per l'uso)

La Nota Informativa del Fabbricante è uno dei "Requisiti essenziali di salute e di sicurezza" (D.lgs. 17/2019)

La nota informativa, preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato, deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

- le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
- le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
- la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
- il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
- il significato della marcatura, se questa esiste;
- se del caso, i riferimenti delle direttive applicate;
- nome, indirizzo, numero di identificazione degli Organismi Notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.

7. Modalità Operative

7.1. Scelta e Adozione dei DPI

I dispositivi di protezione sono scelti ed adottati a seguito ed in conformità con la Valutazione dei rischi e in base al programma delle misure di Prevenzione e Protezione e adeguati ai rischi effettivi.



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-05 GESTIONE DPI
Rev.00 del 01.08.2022

La UOC **Provveditorato** deve, ad ogni scadenza di gara dei DPI, emanare circolare interna per acquisire il fabbisogno annuale dei DPI utilizzati nelle UUOO.

Il SPPA ha predisposto, aggiorna e diffonde un Elenco di DPI per rischio, per mansione e per parte del corpo da proteggere ed ha tenuto conto di:

- dell'entità dei rischi da cui proteggere i lavoratori;
- della frequenza dell'esposizione a rischio
- dei rischi indotti dai DPI;
- del rapporto col paziente;
- del comfort;
- delle garanzie tecniche;
- delle prestazioni dei DPI,
- delle esigenze di acquisto (prezzi, fornitura, ecc.).

Le specifiche vengono usate in fase di acquisto e poi verificate nelle commissioni di gara, cui partecipa anche il SPPA e/o il Medico Competente.

I DdL, i delegati del DdL, i Dirigenti si adoperano affinché i DPI siano stoccati in spazi idonei.

Per nuove esigenze di DPI si effettuano indagini sul contesto lavorativo, si raccolgono informazioni da letteratura tecnica, segnalazioni dei lavoratori, RLS, fornitori, fabbricanti di DPI, i soggetti coinvolti collaborano, ciascuno contribuendo con la propria competenza, ad individuare le soluzioni più idonee.

In particolare, vengono valutate le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato, scegliendo quelli che soddisfano sia le specifiche esigenze di natura protettiva, sia gli aspetti ergonomici e di accettabilità da parte degli utilizzatori. Per tale valutazione è necessario acquisire le schede tecniche dei dispositivi dal fornitore degli stessi. I DPI scelti, vengono acquistati dalla UOC Provveditorato.

7.2. Formazione specifica e addestramento all'uso

La formazione e l'addestramento specifici all'uso sono obbligatori (in particolare per i DPI di IIIa categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito):

- al momento dell'inserimento dell'operatore in reparto;
- al momento della consegna di nuovi DPI.

La formazione e l'addestramento effettuata per i DPI di 3a devono essere debitamente documentate e rintracciabili.

Le modalità secondo cui sono realizzate la formazione e l'addestramento degli operatori sono specificate dalla Funzione Formazione che collabora con il SPP e Dirigenti e Preposti nell'attuazione della presente procedura.

7.3. Assegnazione e consegna i DPI

I DPI vengono assegnati in dotazione al personale dal DdL:

- secondo quanto previsto per la mansione dal DVR e dal presente documento;
- in base ad eventuali prescrizioni particolari del MC o nuove esigenze emerse. L'assegnazione dei DPI avviene in diverse situazioni organizzative, come di seguito esposto.

Assegnazione dei DPI monouso in via permanente e continuativa

La consegna dei DPI monouso, come guanti, camici, mascherine, avviene tramite consegna ai Preposti presso il servizio di appartenenza in confezioni multiprodotto fornite attraverso il periodico approvvigionamento dei reparti.

Le registrazioni di fornitura costituiscono evidenza della consegna.

Una dichiarazione del Dirigente della UOC/UOS e sottoscritta dal personale interessato attesterà la regolare fornitura di tali DPI. Sulla dichiarazione possono essere segnalate eventuali difformità di consegna nel periodo preso in esame.

Assegnazione individuale di base

Si attua al momento dell'assunzione, a cura di Responsabile della UOC/UOS di appartenenza, tramite i Preposti, e consiste nella assegnazione dei DPI previsti (come visiere, occhiali, calzature, ect.).

Si mantiene, ove previsto, assicurando le condizioni di funzionalità e igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e il lavaggio.

Si mantiene mediante assegnazioni successive per cambio mansione o qualora si rendessero necessarie a seguito di smarrimento, furto, deterioramento, rottura, usura, o altra causa.



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-05 GESTIONE DPI
Rev.00 del 01.08.2022

Il Preposto consegna direttamente alla persona i DPI.

Questo processo è opportunamente registrato e rintracciabile, durante il rapporto di lavoro, ma anche al termine di esso.

Assegnazione individuale integrativa

Deve essere effettuata a cura del Responsabile della UOC/UOS di appartenenza, tramite i Preposti ogni volta che viene individuata la presenza di nuovi rischi specifici in relazione all'attività assegnata al lavoratore.

La consegna di questi DPI avviene con le stesse modalità per l'assegnazione di base.

Assegnazione individuale DPI "speciali" 3° Categoria

Deve essere effettuata a cura del Responsabile della UOC/UOS di appartenenza, tramite i Preposti, mediante l'assegnazione e contestuale addestramento dei DPI appartenenti alla IIIa Categoria.

7.4. Pulizia, manutenzione e verifica dei DPI

Tutti i soggetti aziendali, compresi gli utilizzatori, assicurano il mantenimento nel tempo delle caratteristiche specifiche dei DPI, attraverso la pulizia la manutenzione le riparazioni o la sostituzione secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.

In particolare, gli indumenti indossati che svolgono la funzione di DPI, utilizzati per proteggere il lavoratore da rischi per la salute e sicurezza (indumenti fluorescenti, contro caldo e freddo, che evitano il contatto con sostanze corrosive, nocive, tossiche, agenti biologici, ecc.) e che non sono monouso, sono puliti periodicamente, tenendo conto dei rischi che gli indumenti sporchi possono apportare.

In relazione a quanto contenuto nella Nota Informativa e desumibile dalle informazioni fornite dal fabbricante e di eventuali Norme tecniche di riferimento, secondo modalità e frequenze definite, i DPI sono sottoposti a periodica manutenzione e controllati prima di ogni utilizzo al fine di accertare l'assenza di anomalie e l'effettiva efficienza.

In particolare, opportuna manutenzione da parte di soggetto qualificato è predisposta a cura del Responsabile UOC/UOS, ai fini della salute e sicurezza sul luogo di lavoro per i DPI di IIIa categoria che necessitano di manutenzione (es. imbracature anticaduta, autorespiratori, ecc).

In occasione dei ritiri per manutenzione viene consegnato all'utilizzatore un DPI sostitutivo. Ogni manutenzione ed ogni controllo attuato su un DPI viene registrata dall'esecutore interno all'Azienda o da un fornitore esterno e conservata.

7.5. Verifica sull'appropriatezza e sull'utilizzo

L'applicazione delle disposizioni del presente documento viene verificata in occasione degli audit interni del Servizio Prevenzione e Protezione, congiuntamente al MC, RLS.

Durante gli audit verranno verificate le condizioni di impiego, la rispondenza tecnica ai requisiti richiesti, all'efficacia delle misure adottate, al rispetto dell'equilibrato rapporto persona/dispositivo connessi con l'utilizzo dei DPI.

L'obbligo di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori circa il corretto utilizzo dei DPI resta in capo ai Responsabili UOC/UOS e Preposti in base alle specifiche attribuzioni e competenze.

7.6. Aggiornamento e monitoraggio

Questa procedura verrà aggiornata in caso di cambiamenti organizzativi o strutturali dell'ASL tali da modificarne i contenuti, oppure a seguito condizioni o eventi dalle quali emerge la necessità di revisioni o integrazioni.

Annualmente in sede di riunione periodica il RSPP riferirà sull'attuazione della presente procedura di gestione dei DPI in Azienda